



## CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: (RISPOSTA SCRITTA) "INTERVENTI DI EDILIZIA SPORTIVA PRIVATA SULLA SPONDA DEL PO IN ZONA FIOCCARDO" PRESENTATA DAI CONSIGLIERI BERTOLA ED APPENDINO IN DATA 21 OTTOBRE 2013.

I sottoscritti Consiglieri Comunali,

### PREMESSO

che il Consiglio Comunale in data 18 febbraio 2013 ha approvato la proposta di deliberazione avente per oggetto: "Ricostruzione di fabbricato adibito a spogliatoi e bar di impianto sportivo situato in Torino - Corso Moncalieri 246", in applicazione dell'articolo 69 del Regolamento Edilizio (mecc. 2013 00128/020), su proposta dell'Assessore Curti;

### CONSIDERATO

- che tale atto deliberativo ha comportato la revoca di una precedente proposta della Giunta Comunale, del 19 ottobre 2010, avente per oggetto "Convenzione tra la Città di Torino, la Società Ro.Gi.Mi. S.r.l. per la realizzazione e fruizione pubblica del centro sportivo di corso Moncalieri 346, ex art. 19 comma 5 N.U.E.A. del PRG" (mecc. 2010 06142/009), sulla quale peraltro la Circoscrizione 8 aveva espresso parere negativo;
- che detto impianto sportivo, parzialmente attrezzato negli ultimi anni con la realizzazione di alcuni campi di calcetto, si colloca in un'area di oltre 12.000 metri quadrati che il vigente Piano Regolatore Generale destina a parco fluviale (P32), dove la Città di Torino ha in corso più ampi progetti di recupero della percorribilità spondale, con sistemazione di aree a parco e realizzazione di percorsi ciclopedonali sulla sponda destra del fiume Po tra il Pilonetto, il Fioccardo e il confine col comune di Moncalieri in parte già realizzati, a monte della passerella Maratona, e in parte in attesa di finanziamento, sulla base di approvazioni già avvenute di progettazione preliminare e definitiva, e di espropri esecutivi di alcune particelle di interesse dell'Amministrazione da parte del Settore Grandi Opere del Verde Pubblico;
- che sulla sponda destra del Po nel tratto in questione da molti anni sono stati accertati numerosi abusi edilizi, con dubbie sanatorie; un dilagare di concessionarie auto, occupazioni abusive di aree demaniali, modifiche dello stato dei luoghi che hanno sovente ostacolato la realizzazione dei progetti approvati dalla Città nel contesto più ampio di "Torino Città d'Acque"; e più di recente interventi edilizi sviluppatisi addirittura su aree già espropriate dall'Amministrazione;

- che nelle aree destinate a parco fluviale dal vigente PRG ogni intervento deve essere normato dagli articoli 19 e 21 delle N.U.E.A. del vigente PRG, che prevedono la possibilità di realizzare impianti sportivi soltanto a seguito di stipula di convenzione con la Città, con l'impegno a garantire la fruibilità pubblica e cessione concordata di aree di interesse della Città per la realizzazione dei parchi fluviali, con la clausola dell'entrata in possesso da parte della Città degli impianti suddetti al termine di scadenza della Convenzione, e con l'impegno a tutelare i valori ambientali e ad inserire ogni intervento in un progetto di insieme che valorizzi un corretto inserimento nell'ambiente circostante;
- che nell'ambito in questione era attivo fino alla fine degli anni novanta un circolo sportivo e tennistico denominato prima "American Club", e poi Società "Geraldina", che utilizzava sia per l'accesso agli impianti che per i servizi una porzione della contigua discoteca Patio, dagli interni di corso Moncalieri 246, e non aveva strutture proprie ad eccezione dei campi da tennis; e che ad essa era subentrata in anni recenti la Società Ro.Gi.Mi. che ha nel frattempo attrezzato campi da calcetto proponendone il convenzionamento con la Città.

#### INTERPELLANO

Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:

1. con quale motivazione la proposta di Convenzionamento tra la Città e la Società Ro.Gi.Mi. è stata ritirata e si è passati alla decisione di adottare un provvedimento di Permesso di Costruire in Deroga, sulla base dell'art. 69 del vigente Regolamento Edilizio;
2. da quali elementi accertati e documentati deriva l'assegnazione di 546 mq di SLP a tale area, che consentiranno la realizzazione di un edificio su pilotis per ospitare spogliatoi, palestra, uffici, bar e servizi collocato nelle immediate prossimità della sponda, nei pressi del percorso ciclopedonale in fase di realizzazione;
3. per quali ragioni all'atto deliberativo non sono stati allegati planimetrie e rilievi fotografici degli edifici dei quali si indica l'abbattimento del tutto incidentale da parte del Settore Grandi Opere del Verde Pubblico, e a quale titolo la superficie che si asserisce esser stata demolita, pari a mq. 109, abbia generato 546 mq. di SLP, e perché non viene indicata l'esatta ubicazione di tali strutture, specificando se tali edifici (o meglio baracche precarie) fossero stati realizzati in aree di titolarità della proprietà oppure in aree demaniali, considerato che alcune di queste aree demaniali risultano essere state nel tempo occupate senza titolo da parte delle strutture della Discoteca Patio;
4. se la porzione degli ex-Vivai Erba acquisita dalla Soc. Ro.Gi.Mi., ospitante una tettoia, che aveva visto un intervento abusivo da parte della nuova proprietà, con sequestro e successive ingiunzioni di demolizione da parte del Settore Edilizia Privata, concorra a generare tale nuova SLP e a quale titolo;
5. sulla base di quali accordi negli anni trascorsi sia stato creato un accesso all'impianto sportivo da corso Moncalieri accanto alla scuola del Fioccardo, in aree di proprietà

comunale, con realizzazione di una vasta area a parcheggio pavimentata con autobloccanti, non contrassegnata da numeri civici o indicazione di passi carrai, mentre di recente è stato anche creato un altro vasto piazzale di parcheggio con accesso da corso Moncalieri 246 (interni) accanto alla Discoteca Patio, ora utilizzato anche come accesso al cantiere;

6. se siano stati autorizzati e come gli interventi cospicui effettuati su aree verdi e gli abbattimenti di alberi anche di alto fusto nelle aree attualmente occupate dai campi sportivi, e la realizzazione di pavimentazioni autobloccanti;
7. a quale titolo venga applicato (a parere degli interpellanti impropriamente) l'articolo 69 del Regolamento Edilizio, applicabile alla ricostruzione di edifici demoliti per cause accidentali, senza spostarne la preesistente ubicazione, consentendo invece nel caso in questione l'accorpamento dei presunti edifici demoliti accidentalmente in un unico corpo di fabbrica di pesante impatto visivo sulla sponda, in area destinata a Parco Fluviale, con una volumetria che non trova alcun riscontro con la situazione precedente, accertato che nell'ambito P32 è attestata una densità territoriale di 0,01 mq/mq., comunque non realizzabile nell'ambito stesso ma soltanto in ambiti di atterraggio identificati nelle aree a ciò predestinate dal PRG;
8. quale vantaggio derivi alla Città da tale atto, che non contempla né la cessione alla Città di aree destinate a verde e a parco e apribili all'uso pubblico, né l'utilizzo pubblico degli impianti sportivi, mentre nelle aree destinate a parco dovrebbe essere garantito l'assoggettamento all'uso pubblico mediante convenzionamento;
9. se l'intervento, con la realizzazione del nuovo edificio in corso di costruzione, sia stato sottoposto e assentito dalla competente Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici, non citata nell'atto deliberativo;
10. per quale motivo non è stato chiesto nuovamente il parere della Circoscrizione 8, con adeguata illustrazione del progetto architettonico, considerando che nel 2010 la Circoscrizione aveva espresso parere negativo.

I Consiglieri chiedono inoltre, a titolo di accesso agli atti, di allegare alla risposta:

- a) i dati relativi alla situazione patrimoniale esistente, documentati mediante adeguate planimetrie e rilievi catastali, con perimetrazione delle aree della Soc. Ro.Gi.Mi., della Discoteca Patio, dei confinanti ex-Vivai Erba, di quelle di proprietà comunale e delle aree sottoposte a provvedimenti di esproprio ovvero di "cessione bonaria";
- b) tutta la documentazione che dal 2007, data della presunta demolizione accidentale di alcuni fabbricati, ad oggi, comprese le precedenti Concessioni in sanatoria, DIA e SCIA, ha condotto alla situazione attuale e alla motivazione delle scelte effettuate dagli Uffici preposti e dalla Giunta fino all'assunzione dell'atto deliberativo citato in premessa.

F.to: Vittorio Bertola  
Chiara Appendino